

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

SERVIZIO S.01 – SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, DISSALAZIONE E SOVRAMBITO

PFTE “*Collettamento dei reflui dei comuni di Terrasini e Cinisi e dell'abitato a ovest di Villagrazia di Carini all'impianto consortile di Carini, potenziamento dell'impianto e ripristino del sistema di allontanamento a mare*” (cod. ID 33507 – 33508 - Delibera CIPE 60/2012) - CUP: J29B19000000006

Determinazione della fascia di rispetto con vincolo di inedificabilità assoluta attorno all'impianto di Sollevamento di contrada Molinazzo in territorio di Cinisi, ex art. 46 comma 3 della L.R. 27/86.

Il Dirigente Generale

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la legge regionale n. 28 del 29/12/1962 e s.m.i.;
- VISTA la legge regionale n. 2 del 10/04/1978 e s.m.i.;
- VISTA la delibera del comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento (C.I.T.A.I.) del 04.02.1977, “*Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della L. 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento*”;
- VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 70 del 28/02/1979 e s.m.i., “*Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale*”;
- VISTA la legge regionale n. 27 del 15/05/1986 e s.m.i., “*Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano nelle pubbliche fognature e modifiche alla legge regionale 18 giugno 1977, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni*”;
- VISTA la circolare dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente n. 4 del 30/10/1986 “*Piano di risanamento delle acque*”;
- VISTA la legge n. 241 del 07/08/1990 e s.m.i. “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;
- VISTA la direttiva del Consiglio n. 91/271/CEE del 21/05/1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane;
- VISTA la legge regionale n. 10 del 15/05/2000 e s.m.i., “*Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento*”;
- VISTA la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2000/60/CE del 23/10/2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 8 del 10/05/2001 “*Regolamento attuativo dell'articolo 4, comma 6, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente la disciplina degli Uffici di diretta collaborazione all'opera del Presidente della Regione e degli Assessori regionali*”;
- VISTO il decreto legislativo n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i., “*Norme in materia ambientale*”;
- VISTA la legge regionale n. 19 del 16/12/2008 “*Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione*”;

VISTA la circolare dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità del 27/07/2011, "*Adempimenti relativi alla direttiva n. 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991 concernente il trattamento delle acque reflue (D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.)*";

VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana 20/04/2012, "*Approvazione del nuovo Piano regolatore generale degli acquedotti della Regione siciliana*";

VISTO il decreto dell'Assessore regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità n. 353 del 21/03/2013 "*Procedure per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico degli impianti di depurazione facenti parte del Servizio Idrico Integrato (art. 40, Legge Regionale n. 27/86 ed art. 124, Decreto Legislativo n. 152/06 e successive modifiche e integrazioni). Oneri a carico del richiedente ai sensi dell'art. 124, comma 11, del Decreto Legislativo n. 152/06 e successive modifiche e integrazioni*";

VISTA la circolare dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità n. 23095 del 12/06/2014 "*Autorizzazione allo scarico per progetti di impianti di depurazione aventi copertura finanziaria. Circolare di chiarimento per emissione parere di competenza del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti*";

VISTA la circolare dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità del 04/03/2015, "*Adempimenti relativi alla direttiva n. 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue (decreto legislativo n. 152/06 e s.m.i.). Integrazione alla circolare del 27 luglio 2011 dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti*";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 07/08/2015 con il quale è stato approvato il "*Piano di gestione dei bacini idrografici del distretto della Sicilia*";

PRESO ATTO della sentenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quinta) n. 4770 del 15/10/2015, con la quale viene sancita la vigenza delle norme tecniche stabilite dalla delibera C.I.T.A.I. del 04/02/1977;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/10/2016, "*Approvazione del secondo Piano di gestione delle acque del distretto idrografico della Sicilia*";

VISTO il decreto dell'Assessore regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità n. 3/Gab del 08/02/2019 "*Procedure per il rilascio dell'autorizzazione provvisoria allo scarico per impianti di depurazione afferenti al Servizio idrico integrato, in attuazione dell'art. 124, comma 6, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.*";

VISTA la legge regionale n. 7 del 21/05/2019 e s.m.i., "*Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa*";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 337 del 26/09/2019 "*Legge regionale 15 maggio 1986, n. 27, art 46, comma 3. Fasce di rispetto per impianti di depurazione. Autorizzazione in deroga. Art. 5, comma 3, del D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6. Individuazione Amministrazione competente*";

CONSIDERATO che, con la sopracitata deliberazione della Giunta regionale n. 337/2019, nelle more della definizione di apposita iniziativa legislativa tendente a definire in materia le competenze tra i diversi rami di Amministrazione regionale, la stessa ha manifestato l'intendimento, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.P.R. n. 6 del 18/01/2013, di individuare il Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, quale "Autorità competente" per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 46, comma 3, della l.r. 27/86, fermo restando, comunque, il coinvolgimento dei Dipartimenti dell'urbanistica e dell'ambiente dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente per gli aspetti afferenti la rispettiva competenza istituzionale;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità n. 1/Gab del 09/02/2022 di modifica al D.A. 08/02/2019 n. 3 relativo alle "*Procedure per il rilascio dell'autorizzazione provvisoria allo scarico per impianti di depurazione afferenti al Servizio idrico integrato, in attuazione dell'art. 124, comma 6, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152*";

VISTO il decreto del Presidente della Regione siciliana n. 9 del 05/04/2022 "*Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3*";

CONSIDERATO che con il sopracitato D.Pres.Reg. n. 9/2022 al Servizio 1 del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti sono state assegnate, tra l'altro, le competenze relative alla "*Gestione dei procedimenti di autorizzazione agli scarichi*";

- VISTA la legge regionale n. 13 del 28/05/2022 “*Legge di stabilità regionale 2022-2024*” che al comma 11 dell’art. 15 “*Abrogazioni e modifiche di norme*” riporta testualmente: *Al terzo comma dell’art. 46 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27 le parole “L’autorità competente al controllo” sono sostituite dalle parole “il dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti dell’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità”;*
- VISTO il decreto dell’Assessore regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità n. 20/Gab del 09/08/2022 di modifica degli allegati del D.A. 21/03/2013 n. 353, relativo alle “*Procedure per il rilascio dell’autorizzazione allo scarico degli impianti di depurazione facenti parte del Servizio Idrico Integrato (art. 40, Legge Regionale n. 27/86 ed art. 124, Decreto Legislativo n. 152/06 e successive modifiche e integrazioni). Oneri a carico del richiedente ai sensi dell’art. 124, comma 11, del Decreto Legislativo n. 152/06 e successive modifiche e integrazioni*”;
- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 07/06/2023 di approvazione dell’aggiornamento del Piano di gestione del Distretto Idrografico della Sicilia - 3° ciclo di pianificazione (2021-2027);
- VISTO il D.D.G. n. 1250 del 12/10/2023 con il quale è stato conferito l’incarico dirigenziale di livello non generale del Servizio S.01 “*Servizio Idrico Integrato, Dissalazione e Sovrambito*”, all’ing. Mario Cassarà a far data dal 16/11/2023;
- VISTO il D.D.G. n. 1468 del 23/11/2023, con il quale il Dirigente Generale *pro tempore* del Dipartimento regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett. c) della L.R. 10/2000, ha delegato l’ing. Mario Cassarà ad adottare tutti gli atti procedurali, nonché i relativi provvedimenti finali di competenza del Servizio S.01 “*Servizio Idrico Integrato – Dissalazione e Sovrambito*” del Dipartimento regionale dell’Acqua e dei Rifiuti;
- VISTO il D.A. n. 6/Gab del 06/02/2024 di modifica alla L.R. 29/07/2021, n. 20, in attuazione della L.R. 22/03/2022, n. 4 e in accordo con il Regolamento (UE) 2020/741 del 25 maggio 2020 è stato disciplinato il riutilizzo delle acque reflue affinate ai fini irrigui, industriali, civili e ambientali;
- VISTO il D.P.Reg. n. 2711 del 21/06/2024 con il quale, in esecuzione della Delibera di Giunta Regionale n. 224 del 17/06/2024, è stato conferito al Dott. Arturo Vallone l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell’Acqua e dei Rifiuti;
- VISTO il D.D.G. n. 1115 del 03/07/2024 del Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell’Acqua e dei Rifiuti con il quale l’ing. Mario Cassarà, in qualità di Dirigente responsabile del Servizio S.01 “*Servizio Idrico Integrato, Dissalazione e Sovrambito*”, è stato delegato ad adottare tutti gli atti procedurali nonché i relativi provvedimenti finali ex art. 7 lett. f) rientranti nella competenza della relativa struttura, ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett. c) della L.R. n. 10/2000;
- VISTA la nota prot. n. 24938 del 04/07/2025 del Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, avente ad oggetto “*Conferimento delega sottoscrizione provvedimenti autorizzazioni allo scarico*”, con la quale l’ing. Mario Cassarà, oltre alla sottoscrizione dei provvedimenti finali di autorizzazione allo scarico, è stato delegato alla proceduralizzazione ed adozione di tutti gli atti consequenziali funzionali alle autorizzazioni in argomento;
- VISTO il D.D.G. n. 1035 del 23/07/2025, con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell’Acqua e dei Rifiuti conferma le deleghe già attribuite all’ing. Mario Cassarà con D.D.G. n. 1468/2023 e con nota prot. n. 24938/2025;
- VISTO il D.D.G. n. 2216 del 22/12/2025, con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell’Acqua e dei Rifiuti ha approvato l’atto aggiuntivo di proroga del contratto individuale dell’ing. Mario Cassarà quale dirigente del Servizio S.01 “*Servizio Idrico Integrato - Dissalazione e Sovrambito*” del Dipartimento regionale dell’Acqua e dei Rifiuti per ulteriori 3 mesi dal 1° gennaio 2026 e sino al 31 marzo 2026;
- VISTA la nota prot. n. 1368 del 15/01/2026, con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell’Acqua e dei Rifiuti ha confermato per tutto il succitato periodo di proroga le deleghe già attribuite all’ing. Mario Cassarà con il succitato D.D.G. n. 1115/2024 e la succitata nota n. 24938/2025;
- VISTO il D.D.G. n. 488 del 24/03/2026, con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell’Acqua e dei Rifiuti ha approvato l’atto aggiuntivo di proroga del contratto

individuale dell'ing. Mario Cassarà quale Dirigente del Servizio S.01 "Servizio Idrico Integrato - Dissalazione e Sovrambito" del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti a far data dal 1° aprile 2026 per la durata di tre mesi e comunque fino alla definizione del processo di riorganizzazione, qualora il relativo regolamento entrasse in vigore anteriormente, come da deliberazione della Giunta regionale n. 104/2026;

- VISTA la nota prot. n. 14557 del 02/04/2026, con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento;
- VISTI i verbali delle CDS dei giorni 19/06/2023, 05/09/2023, 02/10/2023 e 18/04/2024 indette dal Servizio 1 dell'ARTA
- VISTO il D.A. 94/GAB del 07/03/2024 con cui è stato espresso giudizio positivo di Valutazione di Impatto Ambientale per il progetto in oggetto;
- VISTO il D.A. 333/Gab del 18.10.2024, Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) ex art. 27-bis del D.Lgs 152/2006 rilasciato dall'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente sul progetto PFTE "*Collettamento dei reflui dei comuni di Terrasini e Cinisi e dell'abitato a ovest di Villagrazia di Carini all'impianto consortile di Carini, potenziamento dell'impianto e ripristino del sistema di allontanamento a mare*";
- VISTO il provvedimento di Valutazione d'Impatto Ambientale D.A. N. 94/GAB DEL 07.03.2024 rilasciato dall'assessorato del territorio e dell'ambiente sul progetto PFTE "*Collettamento dei reflui dei comuni di Terrasini e Cinisi e dell'abitato a ovest di Villagrazia di Carini all'impianto consortile di Carini, potenziamento dell'impianto e ripristino del sistema di allontanamento a mare*";
- VISTO il parere endoprocedimentale prot. n. 24039 del 29.05.2024 rilasciato sul progetto di che trattasi dallo scrivente Dipartimento;
- VISTI gli elaborati progettuali "*Collettamento dei reflui dei comuni di Terrasini e Cinisi e dell'abitato a ovest di Villagrazia di Carini all'impianto consortile di Carini, potenziamento dell'impianto e ripristino del sistema di allontanamento a mare*";
- CONSIDERATO che il progetto prevede anche la realizzazione di due stazioni di sollevamento, denominate Molinazzo e Porto nelle quali saranno presenti anche delle sezioni di pretrattamento liquami;
- PRESO ATTO che delle planimetrie progettuali, all'interno della fascia di rispetto di 25 metri ai sensi e per gli effetti dell'Art.46 L.R. 27/86 nell'intorno delle stazioni di sollevamento sono presenti corpi di fabbrica;
- CONSIDERATO Lo studio previsionale sull'impatto olfattivo, elaborato progettuale 1.34 Relazione previsionale Impatto Atmosfera, riportante le simulazioni numeriche effettuate, basate su di una specifica caratterizzazione dei siti da un punto di vista meteorologico, emissivo, orografico e fluidodinamico, valutando l'impatto olfattivo mediante un modello di dispersione atmosferica in grado di calcolare la ricaduta in atmosfera delle emissioni odorigene sui recettori sensibili
Recettori sensibili
MUL 2 (fabbricato un piano fuori terra);
MUL 7 (fabbricato due piani fuori terra);
- PRESO ATTO che, dalle succitate simulazioni di verifica sulle emissioni odorigene, è emerso che l'impianto di sollevamento denominato MOLINAZZO nella fase di esercizio non determinerà un impatto olfattivo significativo in quanto il 98° percentile delle concentrazioni orarie risulta nel:
recettore MUL 2 (distanza: 30 metri) inferiore a 2 uoE/m³;
recettore MUL 7 (distanza: 30 metri) inferiore a 2 uoE/m³
così come negli altri recettori (MUL 1 - MUL 3 – MUL 4 – MUL 5 – MUL 6) localizzati comunque al di fuori della fascia di rispetto dei 25 metri e individuati in via cautelativa, al fine di garantire un approccio conservativo nella valutazione della dispersione degli inquinanti in atmosfera;
- CONSIDERATO che in presenza di risultanze positive degli studi sugli impatti olfattivo e acustico per i fabbricati abitativi legittimamente realizzati all'interno della fascia di rispetto, l'orientamento di questo Dipartimento è comunque quello di mantenere la fascia di rispetto agli attuali 25 metri, così come già operato in altri casi affrontati;

CONSIDERATO che questo Dipartimento deve esprimersi con parere motivato sulla eventuale riduzione della larghezza della fascia di rispetto, fissata per il caso in esame in metri 25 dall'art. 46 comma 1 L.R. 27/86, conformemente a quanto previsto dalla delibera di Giunta regionale n. 337 del 26/09/2019 e dall'art. 15 comma 11 della L.R. n. 13 del 28/05/2022;

Tutto ciò premesso e considerato, ritenuto di dover procedere al rilascio del provvedimento conclusivo, ai sensi delle vigenti disposizioni sopra richiamate,

DECRETA

ART. 1

La fascia di rispetto con vincolo di inedificabilità assoluta, art. 46 comma 3 della L.R. 27/1986, di cui al PFTE *“Collettamento dei reflui dei comuni di Terrasini e Cinisi e dell'abitato a ovest di Villagrazia di Carini all'impianto consortile di Carini, potenziamento dell'impianto e ripristino del sistema di allontanamento a mare”*, riguardante l'impianto di sollevamento denominato MOLINAZZO permane fissata in metri 25 dall'area di sedime dello stesso, salvaguardando i fabbricati legittimamente realizzati e presenti all'interno della fascia di inedificabilità assoluta.

Vengono fatte salve tutte le prescrizioni contenute nei pareri resi dagli enti partecipanti alla Conferenza dei Servizi per l'approvazione del PAUR.

ART. 2

Al fine di mitigare gli impatti di carattere ambientale ed igienico-sanitario sull'attuale popolazione residente, in riferimento agli aspetti legati al succitato vincolo di inedificabilità assoluta:

- a) deve essere realizzata, tutto attorno all'impianto, ove possibile e qualora non già posta in essere, una idonea barriera vegetale sia per limitare la diffusione di microrganismi patogeni che per la riduzione dell'impatto visivo sulle abitazioni circostanti;
- b) dovranno essere realizzate le opere di mitigazione conformemente al progetto approvato (coperture, estrazione e trattamento dell'aria esausta);
- c) deve essere attuato un adeguato e puntuale piano di monitoraggio delle emissioni acustiche e odorigene, da implementarsi soprattutto nella fase iniziale di gestione, al fine di verificare l'intensità degli eventuali impatti sulla popolazione residente nei dintorni dell'impianto di sollevamento, in particolare nelle zone ricadenti all'interno della fascia di rispetto di 25 metri, ed i potenziali disagi subiti, e poter valutare l'eventuale adozione di misure correttive per l'eliminazione di potenziali condizioni di insalubrità ambientale, disturbo o danno alla salute;
- d) devono essere controllate e verificate dal gestore dell'impianto di sollevamento e dalle Amministrazioni competenti e delegate alla tutela dell'ambiente (ARPA, etc.) le varie metodiche di monitoraggio, contestualmente agli esiti delle stesse; le comunicazioni sulle risultanze del succitato monitoraggio devono essere trasmesse in tempi adeguati alle amministrazioni competenti, compresa l'A.S.P. territorialmente competente.

ART. 3

Il Comune di Cinisi provvederà ad aggiornare i propri strumenti urbanistici conformemente alla nuova destinazione d'uso assunta dalle aree in conseguenza del presente provvedimento.

Il Comune di Cinisi è onerato a garantire che non vengano realizzate nuove costruzioni o lavori di ampliamento nei fabbricati legittimamente presenti entro la fascia di inedificabilità assoluta di 25 metri, nonché che venga mantenuta l'attuale destinazione d'uso dei succitati fabbricati; in subordine, può essere concessa una modifica di classificazione catastale tale comunque da non comportare la permanenza di persone in maniera continuativa sia nelle ore diurne che in quelle notturne.

ART. 4

Avverso il presente decreto è ammesso, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 ricorso al T.A.R. competente entro il termine di 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 23, ultimo comma dello Statuto siciliano, entro il termine di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla data di notificazione o della pubblicazione se anteriore.

Il presente decreto sarà pubblicato per intero sul sito istituzione del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, in ossequio all'art. 68 della L.R. 12.8.2014, n. 21, come modificato dall'art. 98, comma 6 della L.R. 07.5.2015, n. 9.

l'Assistente
(Dott. Giorgio Azzarello)

Il Dirigente del Servizio 1
(Ing. Mario Cassarà)

Il Dirigente Generale
(Dott. Arturo Vallone)